



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**AREA GESTIONE**

**Servizio Tutela e Valorizzazione  
dell'Ambiente**

Piazzale della Pace, 1  
43121 Parma

Tel. 0521 931781  
Fax 0521 931853

*Ing. Gabriele Alifraco*  
*Dott.ssa Beatrice Anelli*

COORDINATORE D'AREA  
FUNZIONARIO P.O.

**e-mail** g.alifraco@provincia.parma.it  
**e-mail** b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, lì 24.04.2015 Prot. n. 29772

Via P.E.C.

Spett.le S.U.A.P. del Comune di Parma  
SEDE

**RIFERIMENTO S.U.A.P.: class.VI/9.8/79**

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta  
FIDUCIA S.R.L., insediamento ubicato in Comune di Parma in Via Nobel 16/A – Adozione A.U.A.**

**VISTI:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;



*Ing. Gabriele Alifracco*  
*Dott.ssa Beatrice Anelli*

COORDINATORE D'AREA  
FUNZIONARIO P.O.

**e-mail** g.alifracco@provincia.parma.it  
**e-mail** b.anelli@provincia.parma.it

[www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Parma;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.151 del 25/07/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- la L. 116/2014 (conversione del D.L. 91/2014);



- il Reg. Consiglio Ue n. 333/2011/Ue;
- il Reg. della Commissione Ue n.715/2013 del 25/07/2013;

**VISTO INOLTRE:**

- la delega conferita con D.D. n. 153/2015 del 30.01.2015;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Parma con nota prot. n. 236434 del 16.12.2014 (acquisita al prot. prov.le n. 80283 del 16.12.2014), presentata dalla società FIDUCIA S.R.L., nella persona del Sig. Gianluca Fiducia in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via A. B. Nobel n. 16/A – C.A.P. 43122, e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Parma con provvedimento n. 115 del 02.08.2012 dichiarando in particolare *"...che lo stato dei luoghi, degli impianti, dei processi produttivi, il numero e la struttura degli scarichi, la qualità e la portata degli stessi non ha subito una variazione sostanziale rispetto a quanto contenuto negli allegati tecnici al sopracitato atto autorizzativo..."*;
  - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta risulta in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 3590 del 14.10.2008;
  - o comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta dichiara *"...che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, o potenziamento di opere..."*;
  - o comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Ditta risulta iscritta dalla Provincia di Parma alla posizione n°37 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, con provvedimento finale rilasciato dal SUAP in data 29.08.2014 prot. n. 157183 successivamente modificato con provvedimento finale SUAP prot. n. 230685 del 5.12.2014, in merito al quale la Ditta ha dichiarato *"...che nulla è cambiato per tale matrice rispetto a quanto autorizzato..."*;



- che in data 24.02.2015 (prot. prov.le n. 13129 del 25.02.2015) è pervenuta direttamente da parte della Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 946 del 09.01.2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ:**

- che l'insediamento in esame ed il relativo scarico di acque reflue ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "poco vulnerabile" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

**RILEVATI** i seguenti pareri espressi e/o pervenuti a seguito di specifica convocazione di Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) per il giorno 06.03.2015 con nota prot. prov.le n. 13302 del 25.02.2015:

- o parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza da Iren Acqua Gas S.p.A. in sede di CdS del 06.03.2015, come da verbale della seduta stessa allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - o parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma in sede di CdS del 06.03.2015, come da verbale della seduta stessa allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - o parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da A.R.P.A.-Sede di Parma con nota prot. n. PGPR 15.3406 del 31.03.2015, acquisito al prot. provinciale n. 23628 del 01.04.2015, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- nonché l'esito della seduta del 06.03.2015 della CdS, come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**EVIDENZIATO CHE** nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e



s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, in particolare l'Amministrazione Provinciale di Parma non evidenzia contrasti tra i pareri a Lei pervenuti nonché con le pianificazioni provinciali e regionali di settore;

**CONSIDERATO** che (D.P.R. 59/2013) il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Provincia quale autorità competente, è di competenza del S.U.A.P. e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali precedentemente in essere contemplati nell'istanza A.U.A.;

### **SI ADOTTA**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FIDUCIA S.R.L., nella persona del Sig. Gianluca Fiducia in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via A. B. Nobel n. 16/A – C.A.P. 43122, e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativo all'esercizio dell'attività di "operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali di dilavamento in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- **comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**



**SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri rilasciati da Iren Acqua Gas S.p.A. e dal Comune di Parma in sede di CdS del 06.03.2015 come da verbale della CdS stessa in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere rilasciato da ARPA con nota prot. n. PGPR 15.3406 del 31.03.2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), e delle seguenti disposizioni:

- o la Ditta dovrà presentare **entro 60 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del S.U.E.I.** il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera aggiornato con la situazione emissiva descritta nel presente atto di adozione di AUA;
- o la Ditta dovrà presentare **entro 60 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del S.U.E.I.** una planimetria con il layout degli impianti ed evidenziati i punti di emissioni aggiornata a fronte della situazione emissiva descritta nel presente atto di adozione di AUA;

per la matrice rifiuti, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri di:

- A.R.P.A. servizio territoriale di Parma, espresso con nota Pg.Pr.2015.003406 del 31.03.2015, acquisito al prot. Prov. n.23628 del 01.04.2015 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; è fatta salva l'integrazione di quanto prescritto al punto 3 del parere di ARPA con quanto prescritto dalla Provincia nel presente atto al seguente punto n.13;

nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. è ammesso il recupero esclusivamente delle seguenti tipologie di recupero ex DM 5/2/98 e s.m.i., e secondo le finalità, quantità e condizioni appresso elencati a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)
3.1	120101 – 120102 – 170405 – 150104 – 200140 – 120199 – 190102 – 191202	R13 – R4	30.000
3.2	120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 200140 – 110501 – 110599 – 120199 – 150104 – 191002 – 191203	R13 – R4	16.000
5.1	160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13 – R4	75
5.2	160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13 – R4	75
5.8	170411	R13	300
5.16	160214 – 160216 – 200136	R13	500
5.19	160214 – 160216 – 200136	R13 – R4	3000
9.1	150103	R13	50

<b>Potenzialità complessiva di messa in riserva (R13)</b>	<b>50.000 t/anno</b>
<b>Potenzialità massima di recupero (R4)</b>	<b>49.150 t/anno</b>
<b>Potenzialità di recupero (R13 - R4) massima giornaliera</b>	<b>205 t/giorno</b>
<b>capacità massima istantanea di deposito rifiuti</b>	<b>2.151,5 t - 4.714 mc</b>

2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
3. all'ottemperanza di quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 06/03/2015, presso il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Provincia di Parma, relativamente alla corretta gestione degli stoccaggi di rifiuti sui piazzali non dotati di copertura (mantenimento in efficienza dei presidi in essere quali depuratore e impermeabilizzazione piazzale);
4. per quanto riguarda i rifiuti RAEE conferibili, relativi alle tipologie 5.16 (R13) e 5.19 (R13, R4) (codice CER 160214 e 20136), questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive alla fascia di ozono: televisori e monitor di computer; pertanto a titolo non esaustivo potranno essere ritirate le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1B del D.Lgs. 151/2005;



- b. lo stoccaggio di condensatori, pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - c. i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;
  - d. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 del D.Lgs.151/2005, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - e. i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati sotto l'apposita tettoia metallica nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica;
5. la Ditta dovrà assicurarsi della caratterizzazione dei rifiuti in ingresso mediante certificazione analitica di conformità secondo quanto previsto in Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 per verificarne la corrispondenza ai codici CER autorizzati e per escludere il materiale radioattivo;
  6. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con "codice CER specchio"; a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento ai fini della caratterizzazione del rifiuto dovrà essere attestata tramite esecuzione degli appositi test analitici (test di non pericolosità) che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dall'art.13, comma 5, lettera b-bis della L. n.116/2014 (conversione del D.L. 91/2014) che prevede l'obbligo di analisi di caratterizzazione della pericolosità esclusivamente per i rifiuti non pericolosi definiti con "codice specchio" (aventi cioè la frase "...diversi da quelli di cui alla voce xx.xx.xx\*"); mentre sono esonerati dalle analisi di caratterizzazione in ingresso solo sui rifiuti definiti con cod. CER non pericoloso "assoluto";
  7. le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso dovranno essere effettuate, almeno tre per ogni codice CER di rifiuti per i quali la Ditta risulta autorizzata al trattamento nell'arco del periodo di validità dell'atto (15 anni) e ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione dei rifiuti ritirati;
  8. relativamente all'attività di sola messa in riserva (R13), svolta per le tipologie di rifiuti 5.8, 5.16 e 9.1, i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno:
    - a. provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; tali rifiuti potranno essere messi in riserva presso l'impianto in parola ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti" presso l'impianto medesimo;



- b. i rifiuti in parola, **dopo avere subito la fase di messa in riserva**, che potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, dovranno necessariamente **essere avviati ad un successivo impianto di recupero** debitamente autorizzato, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) **sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;**
9. potranno essere ritirati solamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza);
10. dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
11. l'attività di recupero R4 è vincolata al rispetto di quanto previsto sia dal "Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue", sia dal "Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013" nonché dai rispettivi Allegati, anche per quanto riguarda il rispetto dei requisiti per i materiali recuperati;
12. la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale; in caso di registrazione tramite software dedicato che consenta di registrare le informazioni suddette in campi appositi, la registrazione potrà essere effettuata su unico registro su supporto informatico, mantenendo distinti i conferimenti provenienti da privati cittadini rispetto a quelli da imprese;
13. potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformato assetto normativo (art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06) di prossima entrata in vigore;
14. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 01/08/2011, n.151 e s.m.i., la gestione dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi (C.P.I.) (da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente), da rinnovarsi alla sua scadenza;
15. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.



Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. del Comune di Parma, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque, emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

**Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Parma. L'A.U.A. esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.**

Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia a Provincia di Parma, Comune di Parma, A.R.P.A. – Sede di Parma, A.U.S.L. Distretto di Parma – S.I.P. e S.P.S.A.L., ed Iren Acqua Gas S.p.A..

Questa Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da questa Provincia di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'A.U.A..

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, è la Dott.ssa Beatrice Anelli.

Gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Dott.ssa Laura Piro, tel. n. 0521-931584 – Dott. Giovanni Maria Simonetti, tel. 0521-931787).

Il Funzionario P.O.  
Dott.ssa Beatrice Anelli

*(documento firmato digitalmente)*